

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELL'EMILIA-ROMAGNA

GIORNATA NAZIONALE DELLA PSICOLOGIA PSICOLOGIA E I DIRITTI UMANI UNIVERSALI

*Bologna, 18 ottobre 2019
Oratorio San Filippo Neri, Via Manzoni 5*

PSICOLOGIA, DIRITTO ALLA SALUTE E DANNI PSICOLOGICI

di
Paolo Capri*

*Presidente Associazione Italiana Psicologia Giuridica AIPG
Titolare Insegnamento di Psicologia Giuridica
già Professore Straordinario di Psicologia Clinica,
Dipartimento di Psicologia, Università Europea di Roma

IL DIRITTO ALLA SALUTE

Definizione di salute che l'OMS fornì nel Protocollo di Costituzione (1948):

“La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non solo l'assenza di malattia o di infermità”.

”Il godimento dello standard di salute più elevato che si possa conseguire è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano”.

Assemblea Generale delle Nazioni Unite

ONU 10 dicembre 1948

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Articolo 25

- 1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
- 2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

LA COSTITUZIONE

Art. 32, 1° comma

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

CODICE CIVILE

- ***Il diritto alla salute è tutelato giuridicamente***
- Infatti, l'art. 2043 del Codice Civile prevede un risarcimento da parte di chi arreca con un fatto doloso o colposo un danno ingiusto alla salute al soggetto vittima di un danno.
- Da questo assunto si introduce il concetto di ***Danno alla Persona non patrimoniale***, implicitamente acquisendo il concetto di diritto alla salute

Cassazione civile, sez. III, 11 febbraio 1985 n. 1130

Infatti,

“In caso di fatto illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona, il danno patrimoniale risarcibile non e' costituito soltanto dalle conseguenze pregiudizievoli correlate all'efficienza lavorativa ed alla capacità di produzione di reddito,

ma si estende a tutti gli effetti negativi incidenti sul bene primario della salute, in sé considerato quale diritto inviolabile dell'uomo alla pienezza della vita ed all'esplicazione della propria personalità, morale, intellettuale, culturale (cosiddetto danno biologico)”

I DANNI CHE LEDONO IL DIRITTO ALLA SALUTE

DANNO MORALE

Il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo (“Patema d’animo transeunte”, “Dolori, tormenti, lacrime”, «Praetium doloris»)

DANNO BIOLOGICO DI NATURA PSICHICA

“Lesione della salute mentale”

Psicopatologia

**Alterazione della integrità psichica,
modificazione qualitativa e quantitativa
delle funzioni mentali primarie,
dell'affettività, del tono dell'umore.**

DANNO ESISTENZIALE

Modificazione dell'equilibrio psicologico e dello stile di vita nell'ambito dei rapporti sociali, della famiglia e degli affetti che condiziona marcatamente la qualità della vita, la sua progettualità e le aspettative.

I DIRITTI DEI MINORI NEI CONTESTI GIUDIZIARI



NELLE SEPARAZIONI DEI GENITORI



COME VITTIMA E TESTIMONE



COME AUTORE DI REATO

Legge n° 54 8 febbraio 2006

La bigenitorialità

Art. 155 c.c.

Provvedimenti riguardo ai figli

1° comma,

Anche in caso di separazione personale dei genitori il **figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi**, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

2° comma

...il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi ***alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.***

3° comma

Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo ***tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.*** In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

LA CARTA DEI DIRITTI DEI FIGLI NELLA SEPARAZIONE DEI GENITORI AGIA Autorità Garante Infanzia Adolescenza

- ***Art. 2 I figli hanno il diritto di continuare ad essere figli e di vivere la loro età***
- I figli hanno il diritto alla spensieratezza e alla leggerezza, hanno il diritto di non essere travolti dalla sofferenza degli adulti. I figli hanno il diritto di non essere trattati come adulti, di non diventare i confidenti o gli amici dei loro genitori, di non doverli sostenere o consolare. I figli hanno il diritto di sentirsi protetti e rassicurati, confortati e sostenuti dai loro genitori nell'affrontare i cambiamenti della separazione.

IL MINORE VITTIMA E TESTIMONE

Ratificata la Convenzione di Lanzarote Il ruolo degli esperti

Il Senato della Repubblica ha approvato alla unanimità la ratifica della *Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale*, siglata a Lanzarote il 25 ottobre 2007.

La Legge è entrata in vigore il 23 ottobre 2012 (L. 1 ottobre 2012, n. 172; G.U. n. 235 del 08/10/2012).

Nello specifico, la Legge approvata, all'Art. 5 (Modifiche al codice di procedura penale) punto c) chiarisce che *“all'art. 351 è aggiunto, in fine, il seguente comma: 1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli art. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero”*.

Nello specifico, l'art. 35 della **Convenzione di Lanzarote** (*“Colloqui con il minore”*), nel comma 1 definisce che:

1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché:
 - a. I colloqui con il bambino abbiano luogo senza alcun ritardo ingiustificato dopo che i fatti siano stati segnalati alle autorità competenti;
 - b. I colloqui con il bambino abbiano luogo, ove opportuno, presso locali concepiti o adattati a tale scopo;
 - c. I colloqui con il bambino vengano condotti da professionisti addestrati a questo scopo;
 - d. Nel limite del possibile e, ove opportuno, il bambino sia sempre sentito dalle stesse persone;
 - e. Il numero dei colloqui sia limitato al minimo strettamente necessario al corso del procedimento penale;
 - f. Omissis...

IL DIRITTO AD UNA CORRETTA VALUTAZIONE

Lo psicologo, per la specificità e complessità del settore minorile del diritto, non deve equiparare lo psichismo e l'organizzazione cognitiva di un minore con quella di un adulto. L'organizzazione spazio-temporale e mnemonica del minore, le modalità di testimoniare e la formazione dei ricordi, in riferimento alla prima e seconda infanzia, sono specifiche della fase evolutiva in cui il minore si trova.

Memoria e suggestione

- Molto si è scritto sulla memoria e sulla suggestionabilità dei bambini, nell'ambito della psicologia giuridica, non sempre però correttamente e, soprattutto, non sempre tenendo conto della letteratura classica di riferimento. Infatti, soffermandoci sui ricordi e sulla memoria, è bene ricordare come i vari esperimenti di laboratorio non tengano conto del coinvolgimento reale della persona nel momento dell'ipotetico abuso, cosa fondamentale per comprendere come le emozioni possano incidere in modo potente oltre ogni tentativo asettico di esperimento e studio.

La memoria

A questo proposito, chiarisce molto bene Muscetta[1], psicoanalista SPI, direttore della Scuola di Psicoterapia dell'Adolescenze e dell'Età Giovanile, affermando che

“La nostra memoria, anche quella dei bambini, funziona così: quando siamo sollecitati o comunque decidiamo di ricordare qualcosa, non ricordiamo solo il “fatto” ma anche tutti i sentimenti e gli stati d’animo ad esso associati”

Muscetta S., *psicoanalista SPI, direttore della Scuola di Psicoterapia dell'Adolescenze e dell'età giovanile a indirizzo psicodinamico*

“Notiziario Ordine Psicologi del Lazio, n. 4, 2008”

- Dunque, la sofferenza entra e incide sul ricordo, determinando o ricordi molto accurati e appropriati o l'attivazione del meccanismo di difesa della rimozione come difesa dallo stato di sofferenza.
- Sempre in riferimento al ricordo, Giannini e Giusberti, in un bel lavoro pubblicato nel sito dell'AIP[2] chiariscono che *“Fin da un'età molto precoce, i bambini possono ricordare e raccontare una gran quantità d'informazioni riguardo a molte delle loro esperienze, sia dopo un breve intervallo di tempo che dopo intervalli più estesi. Perfino prima dell'acquisizione del linguaggio, bambini molto piccoli mostrano prove di ricordo, talvolta anche dopo lunghi periodi di tempo”*.

- Giannini A.M., Giusberti F.: *La testimonianza del minore*, website Associazione Italiana di Psicologia AIP, www.aipass.org, 17/10/2009

- Aggiungono le autrici che *“Una volta che i bambini sono in grado di riportare le loro esperienze, mostrano elevate abilità di memoria: i racconti sono piuttosto accurati e, contrariamente a quanto si riteneva in passato, i bambini, anche molto piccoli, non tendono ad introdurre spontaneamente elementi di fantasia nei loro resoconti”*.

La suggestione

- Sulla suggestionabilità, sempre Giannini e Giusberti ricordano come *“La suggestionabilità (il riportare informazioni false che sono esplicitamente fornite, o solamente inferite, da conversazioni con altre persone) è un concetto con molte sfaccettature, che coinvolge processi sociali, comunicativi e cognitivi. La sua relazione con l’età e le fasi evolutive della memoria non è del tutto chiara. Alcune ricerche mostrano che questa è in massima parte confinata agli anni prescolari, altre mostrano che la suggestionabilità continua a diminuire nel corso degli anni della scuola elementare; altre ancora hanno dimostrato che i bambini più grandi e gli adulti sono più suggestionabili dei bambini più piccoli.*

- Continuano le autrici affermando che *“Nonostante i dati contrastanti, e sebbene individui di tutte le età possano essere suggestionabili, la letteratura è generalmente d'accordo che vi sia una relazione inversa fra vulnerabilità alle informazioni fuorvianti ed età, che coinvolge fattori cognitivi (quali le strategie di recupero delle informazioni, il grado di comprensione e l'abilità di monitorare la fonte) e relazionali (come “l'autorità” dell'interlocutore). D'altro canto, un adulto, che ha maggiori conoscenze generali di un bambino, può essere più suggestionato da informazioni che, seppur non presenti in una particolare circostanza, sono congruenti con le sue conoscenze e la sua esperienza”*.

Il diritto alla cura

La psicoterapia sul minore

La cura

“Il diritto alla salute e quindi alla cura sono diritti inalienabili per qualsiasi individuo, a maggior ragione per un bambino, soprattutto tenendo in debito conto che i tempi dello sviluppo e delle fasi evolutive non consentono al minore inutili attese, né per come le concepiscono gli adulti, tanto meno per come sono concepite nel processo penale o civile che sia.

Occorre inoltre chiarire che lo psicoterapeuta e la sua cura non tendono a cambiare la rappresentazione della realtà nel bambino, bensì favoriscono un processo di elaborazione della sua sofferenza emotiva che ha ripercussioni sul suo assetto interno. Tale processo non ha per scopo la produzione di un aumento della confusione psichica del bambino, bensì promuove una maggiore chiarificazione e un nuovo ordine mentale in senso migliorativo”.

Bonaminio V., *psicoanalista SPI, IPA, direttore A.S.N.E.–S.I.PS.I.A. e “Centro- Winnicott”*
“Notiziario Ordine Psicologi del Lazio, n. 4, 2008”

LE CARTE

- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (*Istanbul, 11 maggio 2011*). **Legge 27.06.2013 n. 77**
- Linee Guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore (*Adottate dal Comitato dei Ministri il 17 novembre 2010*)
- La Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori (*Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Roma, settembre 2018*)
- Convenzione sui diritti del fanciullo (*ONU, New York, 20 novembre 1989*)
- Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori (*Strasburgo, 25 gennaio 1996*)

Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore

(adottate dal Comitato dei Ministri il 17 novembre 2010)

B. L'interesse superiore del bambino

1. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'effettiva attuazione del diritto dei minori ad avere il loro interesse superiore riconosciuto come considerazione preminente in tutte le questioni che li coinvolgono direttamente o indirettamente.

2. Nel valutare l'interesse superiore dei minori coinvolti direttamente o indirettamente:
 - a. i loro punti di vista e le loro opinioni dovrebbero essere presi in debita considerazione;

 - b. tutti gli altri diritti dei minori, come il diritto alla dignità, alla libertà e alla parità di trattamento dovrebbero essere rispettati in ogni circostanza;

 - c. un approccio globale dovrebbe essere adottato da tutte le autorità competenti in modo da tenere in debita considerazione tutti gli interessi in gioco, compreso il benessere fisico e psicologico e gli interessi giuridici, sociali ed economici del minore.

CONCLUSIONI

“La società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia, invece incarica una scienza, la psichiatria, di tradurre la follia in malattia allo scopo di eliminarla. Il manicomio ha qui la sua ragion d'essere.”

Franco Basaglia, 29 agosto 1980.

«Non è importante tanto il fatto che in futuro ci siano o meno manicomi e cliniche chiuse, è importante che noi adesso abbiamo provato che si può fare diversamente, ora sappiamo che c'è un altro modo di affrontare la questione; anche senza la costrizione»

Franco Basaglia